



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23022

Torino, 6 luglio 2023

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 6 luglio 2023 ore 15,26 con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. Pall. Valle Bormida per la gara di campionato cat. Esordienti in programma venerdì 7 luglio 2023 ore 18,30 a Monastero Dronero contro la soc. Monastero Dronero, forfait motivato dall'infortunio occorso al proprio capitano Walter Barbero, così come da certificato medico trasmesso all'Ufficio Campionati;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2023": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunicati la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che – salvo eventuali ulteriori controlli da parte della Segreteria Federale – l'infortunio occorso al battitore della soc. Pall. Valle Bormida risulta dimostrato da certificato medico e che ciò costituisce "forza maggiore" che giustificerebbe comunque la comunicazione del forfait nelle 12 ore anteriori all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla soc. Monastero Dronero la vittoria con il punteggio 7-0 dell'incontro del 7 luglio 2023 a Monastero Dronero (cat. Esordienti).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino